



COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di AGRIGENTO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.68 del 30-07-2014

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10:30 e seguenti, nella Residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

IMPASTATO CALOGERO	SINDACO	P
MIGLIORE GIROLAMO	ASSESSORE	A
Cacioppo Domenico	ASSESSORE	P
Giambalvo Michele	ASSESSORE	A
Gulotta Angela	ASSESSORE	P

Presenti: 3 Assenti: 2

Presiede l'adunanza il Sig. **IMPASTATO CALOGERO**, nella sua qualità di **SINDACO**

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. Sabella Alfonso**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato di cui si allega la proposta.



COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di AGRIGENTO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.76 del 24-07-2014

Iniziativa della proposta:

Istruttore: TERESA BARRILE

Ufficio: SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e legge conversione, 2 Maggio 2014, n.68 con i quali sono state approvate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato art. 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

VISTO l'art. 2 bis della legge 2 maggio 2014, n.68 il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31 luglio 2014;

VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 17/07/2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art.1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art.1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito un L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

PRESO ATTO che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale in quanto il Comune di Montevago è compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art.9, comma 8 D. Lgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra

il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

ATTESO, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2014 sono i seguenti:

Servizi Indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€. 136.500,00
Cura del verde pubblico	€. 15.590,00
Servizio disinfestazione e derattizzazione	€. 1.500,00
Gestione rete stradale	€. 19.000,00
Servizi di polizia locale	€. 6.750,00
Sevizio di protezione civile	€. 3.900,00
Servizi cimiteriali	€. 5.000,00
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	€. 78.400,00
TOTALE	€. 350.640,00
Gettito TASI	€. 165.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI	47,06%

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO inoltre, che non si ritiene opportuno aumentare l'aliquota al solo scopo di finanziare detrazioni e produrre una redistribuzione del carico fiscale fra i cittadini;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire del gettito TASI un importo pari ad €. 165.000,00

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2014;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

- 1) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) destinati alla copertura parziale dei servizi e costi indicati in premessa:

TASI 2014

Aliquota abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/1 – C6 – C/7)	0,10 per cento
Aliquota abitazione principale (cat. da A/2 a A/7) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/1 – C6 – C/7)	0,20 per cento
Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle precedenti	0,10 per cento

- 2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 3) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, **l'occupante** versa la TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo della stessa mentre **il titolare** del diritto reale la paga nella restante misura del **90%**;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica "IUC";
- 5) di stabilire il pagamento della tariffa in argomento in due rate con scadenza 16 ottobre 2014 (come da D. L. n. 88/2014) e 16 dicembre 2014;

- 6) di dare atto che viene rispettato il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 7) di stabilire che per l'anno 2014, non vengono applicate detrazioni per le motivazioni di cui in premessa;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di sottoporre la presente proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione ai sensi dell'art. 1 della L. 147/2013.

L'Istruttore

TERESA BARRILE

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Calogero Impastato

PARERI ED ATTESTAZIONI
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90
RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Montevago, 28-07-2014

Il Responsabile del Settore

TERESA BARRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole

Montevago, 28-07-2014

Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari

TERESA BARRILE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di **APPROVARE** la proposta di deliberazione che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
Cacioppo Domenico

IL SINDACO
Sig. IMPASTATO CALOGERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Sabella Alfonso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente deliberazione è stata pubblicata, in applicazione dell'art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (Reg. Pubbl. N. _____), e che contro di essa:

- sono state prodotte opposizioni: _____
 non sono state prodotte opposizioni.

Montevago,

IL MESSO COMUNALE

Antonino MAUCERI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Alfonso Sabella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata, in applicazione dell'art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ a seguito degli adempimenti sopra attestati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/12/1991, n. 44

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1 della L.R. 44/91)

Montevago,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Alfonso Sabella

